

(N. 1858)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MISASI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1971

#### Provvedimenti per il personale non insegnante delle Università e degli istituti di istruzione universitaria

ONOREVOLI SENATORI. — Sono troppo note, perchè vi sia bisogno di richiamarle alla memoria, le difficoltà di vario ordine che le Università italiane vanno incontrando da qualche tempo nell'adempimento della loro funzione, indispensabile al progresso civile della Nazione: difficoltà tanto gravi a volte da far temere perfino l'arresto stesso della attività universitaria, e tali da esigere, perchè siano superate, provvedimenti di emergenza.

Una delle maggiori preoccupazioni è scaturita dal vertiginoso aumento numerico degli studenti, verificatosi nel decennio 1961-1970 e tuttora in atto, al quale aumento non è corrisposto un proporzionato incremento numerico del personale non insegnante che

opera negli Atenei (amministrativo, tecnico e ausiliario ai vari livelli e specialità).

È avvenuto infatti che, mentre vigè il divieto per le Università di assumere personale oltre quello stabilito dai ruoli organici statali, e perfino di sostituire gli elementi che per anzianità o per altre cause hanno lasciato o lasciano il servizio, è cresciuto enormemente l'onere di lavoro richiesto ai vari organismi universitari, il lavoro insomma di quel personale non insegnante, che costituisce — come si sa — il prezioso sostegno del regolare funzionamento delle Università.

Ed è da notare che tale aumento di lavoro è dovuto non solo al dovere imposto dalla legge alle Università di accogliere, senza porre limiti di numero, tutti i giovani che, aven-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

done il titolo, vogliono iscriversi ai corsi, in ossequio ad un preciso indirizzo politico indicato dalla Costituzione e perseguito dal Governo e dal Parlamento, ma l'aumento di lavoro è dovuto altresì alla più attenta cura e più ampia assistenza amministrativa, tecnica o didattica richiesta dalle accresciute esigenze di studio dell'epoca nostra e dalla applicazione di alcune recenti disposizioni di legge. Basta pensare, ad esempio, alla liberalizzazione dei piani di studio ed alla corresponsione dell'assegno di studio.

La situazione è gradatamente arrivata al punto da potersi considerare di rottura, e tale da imporre all'attenzione ed alla responsabilità dei Rettori delle Università e dei Consigli di amministrazione delle medesime la decisione sulla scelta da compiere, tra il dovere di impedire l'arresto totale del funzionamento della vita universitaria con la conseguente chiusura degli Atenei o l'adozione di provvedimenti eccezionali di emergenza, per consentire alle Università di assolvere ancora ai loro compiti istituzionali.

Le autorità accademiche e i Consigli di amministrazione delle diverse Università, consapevoli di ciò e convinti che il problema del regolare funzionamento, specie in un momento di transizione nei confronti del passato e di nuova sperimentazione, grava in modo del tutto singolare sulla loro responsabilità, hanno deciso di scegliere quest'ultima via, salvando in tal modo le Università della Repubblica dalla totale paralisi.

I provvedimenti adottati sono di due tipi:

1. — *Assunzione del personale non insegnante non di ruolo.*

I Consigli di amministrazione hanno deliberato di assumere — a carico dei rispettivi bilanci o di fondi da essi gestiti — il personale non insegnante che, nelle more dei periodici adeguamenti degli organici statali, si rendesse necessario per le nuove sedi di insegnamento e di ricerca e in conseguenza dell'aumento della popolazione scolastica, evitando l'aggravarsi dell'attuale situazione di carenza del personale.

Senonchè avverso tali decisioni attinenti, ad avviso delle Università, alla sfera della loro autonomia amministrativa, sono intervenuti organi consultivi e di controllo dichiarandone l'illegittimità e mettendo in mora al riguardo i componenti dei Consigli di amministrazione dei vari Atenei: ne è nata una situazione di estremo disagio in tutte le Università, espressa anche dal rifiuto opposto da taluni Consiglieri ad attendere più oltre alle loro funzioni, e dalla difficoltà che si incontra da qualche tempo a trovare la via per ricostituire Consigli di amministrazione scaduti, a causa del rifiuto di non pochi esperti di farne parte.

2. — *Concessione di compensi incentivanti al personale non insegnante in servizio.*

Al riguardo i Consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti universitari hanno vagliato attentamente circostanze ed esigenze, deliberando — nell'esercizio di un potere di cui si sentivano investiti per antica tradizione, che trova, peraltro, riscontro negli articoli 152 e 158 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e nell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 — di accordare al personale non insegnante, sentite le organizzazioni sindacali, speciali compensi incentivanti, con riferimento all'eccezionale stato di necessità o forza maggiore.

I Consigli di amministrazione constatavano, invero, l'assoluta inadeguatezza, in molti casi, delle retribuzioni corrisposte al personale non insegnante, inferiori a quelle corrisposte da altri Enti, e rilevavano la conseguente difficoltà di trovare elementi dotati d'idonea preparazione, disposti a prestare l'opera loro negli Uffici universitari; fermavano la loro attenzione sulla insufficienza numerica del personale non insegnante a far fronte all'accresciuto lavoro, mentre più si richiedeva attivo l'impegno di tale personale, in tutto qualificato per capacità e dedizione.

I Consigli di amministrazione ascoltavano altresì il parere espresso dal Consiglio su-

periore della pubblica istruzione nella seduta del 30 gennaio 1962 circa la legittimità della corresponsione di competenze accessorie e sull'opportunità che fosse autorizzato il riparto di « equi emolumenti integrativi tra il personale non insegnante delle Università » per deliberazione dei rispettivi Consigli di amministrazione, rientrando simili disposizioni nella sfera della loro autonomia e del loro autogoverno, quali persone giuridiche pubbliche; e decidevano infine di far gravare la spesa relativa ai compensi incentivanti da attribuire al personale non insegnante, sui fondi di bilancio non destinati per legge a fini specifici, quali i redditi dei beni patrimoniali dell'Università, il contributo ordinario di funzionamento assegnato dallo Stato, i proventi per i diritti di segreteria di cui alla legge 18 dicembre 1951, numero 1551, gli introiti per prestazioni a favore di terzi affluenti al bilancio universitario, il gettito delle tasse scolastiche.

È evidente che la situazione sopra illustrata non può protrarsi ulteriormente per i gravi rischi che essa comporta per gli Organi preposti alla gestione degli Atenei: di qui la minaccia grave e concreta di un fermo della vita universitaria e l'allarme dato al riguardo dalla Conferenza permanente dei Rettori alla unanimità, e il conseguente appello che sia accolto il disegno di legge che segue.

Esso consta di due articoli.

Il primo articolo autorizza le Università a conferire, oltre che nei casi già consentiti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e dalla legge 3 giugno 1970, numero 380, incarichi a tempo indeterminato sui fondi dei propri bilanci per lo svolgimento di mansioni proprie delle varie categorie del personale non insegnante, in relazione a comprovate necessità di funzionamento e all'incremento delle sedi di insegnamento, della ricerca, nonché della popolazione scolastica.

Detti incarichi non potranno superare il limite del 20 per cento dei corrispondenti ruoli organici, non computandosi nel pre-

detto limite del 20 per cento il personale già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775. Gli incarichi stessi dovranno essere disposti esclusivamente per concorso secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentiti i Ministri del tesoro e della riforma della pubblica amministrazione.

I titolari degli incarichi in questione dovranno svolgere le mansioni attinenti al titolo di assunzione e non potranno essere adibiti a mansioni proprie delle categorie superiori.

Per il loro trattamento giuridico ed economico l'articolo prevede, inoltre, il ricorso alle disposizioni vigenti in materia.

L'articolo 2 stabilisce che i compensi attribuiti anche a titolo di diritti di segreteria di cui all'articolo 13 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, continuino ad essere corrisposti dalle Università a favore del personale non insegnante con deliberazioni dei rispettivi Consigli di amministrazione e non possano, in futuro, superare determinate percentuali dello stipendio iniziale tabellare corrispondente al parametro assegnato a ciascun dipendente e debbano, altresì, essere contenuti nei limiti dei fondi all'uopo stanziati nei bilanci universitari.

In particolare si è voluto attribuire al personale appartenente alle categorie meno elevate e in genere al personale fornito di retribuzioni più modeste compensi che potranno raggiungere anche il 50 per cento dello stipendio: per il rimanente personale le quote dovranno essere contenute in limiti inferiori come è dettagliatamente indicato nel secondo comma dell'articolo 2.

I compensi disciplinati dall'articolo stesso non potranno essere cumulati con altri compensi o premi in qualsiasi modo denominati, non previsti da disposizioni di legge, anche a carattere non ricorrente, che gravino sui bilanci universitari o sui fondi dei quali le Università o gli Istituti universitari abbiano la disponibilità.

Apposita disposizione regola la possibilità di eventuale opzione da parte del dipendente.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della legge di riforma universitaria, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria hanno facoltà di conferire, oltre che nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni, incarichi a tempo indeterminato, sui fondi dei rispettivi bilanci, per lo svolgimento di mansioni proprie del personale non insegnante, in relazione a comprovate necessità di funzionamento e all'incremento delle sedi d'insegnamento, della ricerca, nonché della popolazione scolastica.

Gli incarichi del personale non insegnante, escluso quello già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775, non possono superare il limite del 20 per cento dei corrispondenti ruoli e sono conferiti, per concorso, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti i Ministri del tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione.

I titolari degli incarichi di cui al presente articolo devono svolgere le mansioni attinenti al titolo di assunzione e non devono essere adibiti a mansioni proprie della categoria superiore. Agli stessi è attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria e si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 2.**

I compensi attribuiti, anche per il titolo di cui all'articolo 13 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, pur in mancanza del decreto del Presidente della Repubblica in esso previsto, al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria continuano ad essere corrisposti, come in precedenza, secondo le deliberazio-

ni dei rispettivi Consigli di amministrazione nei limiti dei fondi stanziati nei rispettivi bilanci e delle disposizioni che seguono.

I compensi di cui al comma precedente, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno ragguagliati agli stipendi tabellari lordi iniziali corrispondenti ai parametri cui sono assegnati i beneficiari e non dovranno superare in alcun caso i limiti massimi appresso indicati:

a) per il personale ausiliario, salariato, esecutivo, nonché per il personale di concetto assegnato ai parametri 227 e inferiori sino al 50 per cento;

b) per il personale di concetto assegnato al parametro 370 sino al 40,50 per cento; per il personale di concetto assegnato agli altri parametri sino al 46 per cento;

c) per il personale della carriera direttiva assegnato al parametro 530 sino al 31 per cento; per quello assegnato ai parametri da 435 a 387 sino al 37 per cento e per il rimanente personale della carriera direttiva sino al 45 per cento;

d) al personale non di ruolo di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, al personale incaricato e a quello a carico dei bilanci universitari i compensi saranno corrisposti in misura pari a quella spettante al personale di ruolo assegnato ai parametri iniziali delle corrispondenti carriere.

Gli anzidetti compensi sono incompatibili con qualsiasi altro premio o assegno comunque denominato, anche se corrisposto in modo non ricorrente, non previsto da disposizioni di legge, gravante sui bilanci universitari o su fondi di cui le Università o gli Istituti universitari abbiano la disponibilità.

L'opzione operata dal dipendente ha valore per ogni anno accademico.